

1230
i.wyf

I



REGIONE
PUGLIA

VICE PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DELEGA ALLO SVILUPPO ECONOMICO, PROTEZIONE CIVILE,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Al Vice Presidente

Bari, 01/10/2018

A00_SPOV/ 802
Prot. Uscita - Segr. Particolare



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20180071014
04/10/2018 12:15
450XW0
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

Al Presidente del Consiglio Regionale
presidente@pec.consiglio.puglia.it

e, p.c.

Al Presidente della Regione
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

All'Assessore Sebastiano LEO

Al Consigliere Trevisi

OGGETTO: Interrogazione urgente n. 1230

ad oggetto "Tempi di attesa per l'erogazione dei contributi per interventi del titolo II".

Risposta. *Attività di accertamento e ispezione dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio del Comune di Lecce*

In riferimento alla interrogazione in oggetto si riportano, qui di seguito, le informazioni fornite dalla competente sezione regionale.

Si prega l'Assessore alla Formazione e Lavoro di integrare le informazioni per quanto di propria competenza, di cui si gradirà averne riscontro.

Cordiali saluti,

Antonio NUNZIANTE

www.regione.puglia.it

Pagina 1 di 1

Riscontro Interrogazione n. 1230

Preliminarmente appare opportuno, oltre che utile, effettuare una ricostruzione degli step che hanno caratterizzato le attività oggetto dell'interrogazione.

L'art. 31 "Esercizio e manutenzione degli impianti", comma 3, della Legge 10/1991, per garantire le ispezioni degli impianti termici stabiliva che *"i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti."*

Il Decreto Legislativo 192/2005 all'art. 9 specificava che:

"1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.

2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:

- a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;*
- b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;*
- c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;*
- d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche."*

Ancora l'art. 17 (Clausola di cedevolezza) del medesimo D.Lgs. 192/2005 specificava:

"in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005 n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni o province autonome, le norme di cui al presente decreto e dei decreti ministeriali esplicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della Direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le Regioni e le Province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE."

La Regione Puglia, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al D.Lgs. 192/2005, con Regolamento 24 statuiva all'art. 4:

"1. la Regione Puglia, per garantire le ispezioni degli impianti termici, individua nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e nelle Province, per il restante territorio, le Autorità competenti per le attività di ispezione degli impianti termici, come prescritto dall'art. 283 lett. i) del decreto legislativo n. 152/2006;

3. omissis

4. omissis

5. nel caso in cui i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti dichiarino al Settore Industria e Energia della Regione Puglia di non voler attivare le procedure di propria competenza ovvero non vi provvedano entro il termine del 31.12.2007, dette attività saranno svolte dalla Provincia competente per territorio, cui sarà inoltrata debita comunicazione da parte della Regione Puglia;

6. in caso di inadempienza delle Province per le attività di ispezione degli impianti termici la Regione attiverà gli opportuni poteri sostitutivi.”

Il DPR n. 74/2013 (Regolamento ... definizione di criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici in attuazione dell'art. 4 del D.Lgs. 192/2005) all'art. 10 commi 1, 2 così specificava:

“1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo e nel rispetto del principio di sussidiarietà, le disposizioni del presente decreto si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

2. Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile.

Omissis

Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, provvedono ad adeguare le disposizioni adottate alle previsioni del presente decreto. ”

Il Decreto Legge n. 63/2013 modificava infine la clausola di cedevolezza recata dall'art. 17 del D.Lgs. 192/2005 così disponendo:

“ 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento.”

La Regione Puglia con Legge n. 36/2016 provvedeva a normare il settore prevedendo all'art. 2 (Autorità competenti):

“1. La Regione Puglia, individua nelle province le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza. Inoltre, al fine di garantire la continuità delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici avviate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del regolamento regionale 27 settembre 2007 n. 24 (Regolamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale), conferma quali autorità competenti, ciascuno per il proprio territorio, i comuni che svolgono le attività medesime alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni devono comunicare al competente ufficio regionale entro il termine del 31 dicembre 2017 la volontà di voler proseguire lo svolgimento delle attività di cui al titolo I. Qualora non vi provvedano oppure dichiarino, anche successivamente, di non voler ulteriormente provvedere, le stesse sono svolte dalla provincia competente per territorio, previa comunicazione da parte della Regione.”

Tanto premesso non v'è dubbio alcuno che l'Autorità competente titolata ad effettuare i controlli nel territorio comunale di Lecce debba essere nel caso che ci occupa la Provincia di Lecce.

Giova infatti rammentare che il Comune di Lecce allo scadere del termine di gestione del servizio, originariamente ad esso affidato, dichiarava di non voler più attivare le procedure di propria competenza per svolgere il servizio (Cfr. nota prot. 0110780 del 13/11/2014 e D.G.C. n.83 del 10/11/2014).

Sin dal 2014 si verificava quindi l'ipotesi prevista dall'allora vigente art. 4, comma 5, del Regolamento regionale n. 24/2007 che prevedeva il passaggio alle Province di riferimento delle attività nel caso di rinuncia o mancata comunicazione da parte dell'amministrazione comunale, previa comunicazione da parte della Regione Puglia.

Né in tal senso si può invocare il citato art. 2 della L.R. 36/2016 ove prevede che al fine di garantire la continuità delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici avviate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del regolamento regionale n. 24/2017 vengano confermate quali autorità competenti, ciascuno per il proprio territorio, i comuni che svolgono le attività medesime alla data di entrata in vigore della presente legge. Tanto in quanto al momento dell'entrata in vigore della Legge regionale (dicembre 2016) il Comune di Lecce non era già più titolare del servizio essendo lo stesso, come già evidenziato, transitato alla Provincia a seguito di espressa rinuncia da parte dello stesso Comune.

La situazione è stata evidenziata alla Provincia di Lecce (Cfr. Nota 1599 del 15/5/2017) ma al fine di non ingenerare il benché minimo dubbio sarà cura della struttura competente effettuare un'ulteriore comunicazione.


Con riferimento infine alle tematiche relative alla salvaguardia dei lavoratori della cooperativa VIT si rimanda al competente Assessorato regionale, peraltro anche destinatario dell'interrogazione che qui si riscontra.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO**

**SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI**



**Provincia di Lecce
Servizio Impianti termici
Via Umberto I, 13
73100 Lecce
protocollo@cert.provincia.le.it
ambiente@cert.provincia.le.it
dcorsini@provincia.le.it**

E p.c.

**Comune di Lecce
protocollo@pec.comune.lecce.it
f.bonocore@comune.lecce.it**

**Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
d.laforgia@regione.puglia.it**

**Assessore allo Sviluppo Economico
Avv. Loredana Capone
l.capone@regione.puglia.it**

Oggetto: Legge regionale n. 36 del 5/12/2016 "Norme di attuazione del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei Decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale".

Richiesta informazioni.

In riferimento all'oggetto si rappresenta quanto segue.

Con nota prot. n. 2133 del 31.05.2016, il Servizio Energie rinnovabili e reti (attualmente Sezione Infrastrutture energetiche e digitali), nelle more dell'approvazione della normativa regionale attuativa del D.Lgs. 192/2005 e dei DPR 74/2013 e 75/2013, chiedeva alle autorità competenti, compreso l'Ente in indirizzo, di voler fornire dettagliate informazioni sui meccanismi di applicazione in merito alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria e l'elaborazione dei rapporti di ispezione.

www.regione.puglia.it

**Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627
mail: c.iadaresta@regione.puglia.it**



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO

**SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI**

Successivamente, come noto, la Regione Puglia ha approvato la Legge regionale n. 36 del 5/12/2016 che all'art. 2, co. 1 così dispone *"La Regione Puglia, individua nelle province le Autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza"* e all'art. 10, co. 1 *"I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica sono svolti dalle autorità competenti di cui all'art. 2..."*.

Tenendo conto che in data 02.05.2017 si è tenuto, su convocazione dell'Assessore allo Sviluppo economico, un incontro per discutere delle modalità di gestione del servizio di manutenzione degli impianti termici nel territorio della città di Lecce, si richiede all'Ente in indirizzo di evidenziare le modalità di gestione del servizio stesso indicando l'eventuale sussistenza di problemi di applicazione della normativa in essere.

L'occasione è gradita per porgere

Distinti saluti

Il funzionario istruttore
Federica Carrozzo

Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta

www.regione.puglia.it

Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627
mail: c.iadaresta@regione.puglia.it



Città di Lecce

**C.D.R. XX: Ambiente, Igiene, Sanità, Protezione Civile, Ispettorato Ambientale,
Parco di Rauccio, Ufficio Unico dei Rifiuti, Energia, V.I.A., Randagismo, Canili.**

Prot. n. 0110780/2014

li 13 novembre 2014

Istruttoria Tecnica: Geom. L. Mangia
Tel. 0832/682779

*Si trasmette esclusivamente via PEC ai sensi
dell'art. 47 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Alla Regione Puglia
Servizio Energia, reti e
infrastrutture materiali per lo sviluppo
Ufficio Energia e Reti energetiche
c.a. Dirigente Patrizio Giannone
Corso Sonnino n. 117
70121 BARI
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.lgs. 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE – esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici.

In merito all'oggetto, lo scrivente attuando quanto richiesto nella Delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 10/11/2014 con la presente trasmette in allegato alla presente copia della suddetta deliberazione con la quale l'Amministrazione Comunale di Lecce ha disposto al punto 3 della stessa di: "di prendere atto del vuoto normativo e regolamentare venutosi a creare per effetto e conseguenza della mancata emanazione da parte della Regione Puglia del Regolamento Regionale di recepimento della direttiva europea 2010/31/UE, è pertanto di dichiarare, così come previsto al comma 5 dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 24 del 27/09/2007, di non voler attivare le procedure di propria competenza rimettendo la delega in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione alla Regione Puglia."

Rimanendo a disposizione per gli eventuali consequenziali, si porgono cordiali saluti.



Il Dirigente
Arch. Fernando BONCUORE



Città di Lecce

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 83 del 10 novembre 2014

OGGETTO: Esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nella Città di Lecce. Adempimenti previsti ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Regolamento Regionale n. 24 del 27/06/2007. l.e.

L'anno - DUEMILAQUATTORDICI - addì - 10 - del mese di - novembre - alle ore - 10,30 - ora di convocazione - 9,30 - in Lecce, nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione - ORDINARIA - ed in seduta pubblica per trattare gli argomenti indicati nell'apposito ordine del giorno.

Presiede il Presidente del Consiglio Dott. Alfredo PAGLIARO con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Vincenzo SPECCHIA.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri come appresso indicati:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1) ALFARANO R. MASSIMILIANO	X		18) MARTELLA ROBERTO	X	
2) BORGIA GIANLUCA		XG	19) MAZZOTTA PARIDE		X
3) BRANDI NUNZIATINA	X		20) MELICA LUIGI		X
4) CAIRO PAOLO		X	21) MONTICELLI CUGGIO' BERNARDO	X	
5) CALO' FERNANDO	X		22) MONTINARO DANIELE	X	
6) CAPONE LOREDANA		X	23) PAGLIARO ALFREDO	X	
7) CIARDO ROCCO	X		24) PERRONE PAOLO (SINDACO)	X	
8) CITRARO SAVERIO	X		25) RIPA GIUSEPPE		X
9) D'AUTILIA DAMIANO		X	26) ROTUNDO ANTONIO	X	
10) FORESIO PAOLO	X		27) SALVEMINI CARLO	X	
11) GARRISI GIOVANNI	X		28) SCORRANO GIANPAOLO	X	
12) GRECO FIORINO	X		29) SIGNORE PIERPAOLO		X
13) GUERRIERI GIORDANA	X		30) SIGNORE SERGIO	X	
14) INGUSCIO LUCIO		X	31) TONDO ANGELO		X
15) LAMOSA ANTONIO		X	32) TORRICELLI ANTONIO	X	
16) LEUCCI MARIA PAOLA		XG	33) TRAMACERE ORONZINO	X	
17) MARIANO FRANCESCA		X			
CONSIGLIERE COMUNALE AGGIUNTO - Sig. NAVARATNAM SUGITHARAN					X

Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:

1) TESSITORE CARMEN (v.s.)		X	6) MARTINI SEVERO	X	
2) BATTISTA LUCIANO	X		7) MESSUTI GAETANO		X
3) COCLITE LUIGI	X		8) MONOSI ATTILIO	X	
4) DELLI NOCI ALESSANDRO		X	9) PASQUALINI LUCA	X	
5) GUIDO ANDREA	X				

In totale presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri - Assenti n. 13 Consiglieri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO passa all'esame del punto n. 4 iscritto all'O.D.G. avente per oggetto:

Esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nella Città di Lecce. Adempimenti previsti ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Regolamento Regionale n. 24 del 27/06/2007.

La proposta di deliberazione viene illustrata dall'Assessore GUIDO;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, accertato che nessuno è iscritto a parlare, pone in votazione la proposta di deliberazione, che a maggioranza dei presenti viene **approvata**;

Si dà atto che, al momento della votazione, risultano presenti i Consiglieri:

PRESENTI N. 20

FAVOREVOLI N. 14 (IL PRESIDENTE - IL SINDACO - MONTICELLI - CIARDO - SCORRANO - MONTINARO - GUERRIERI - MARTELLA - GRECO - ALFARANO - BRANDI - GARRISI - CALO' - TRAMACERE)

CONTRARI N. 6 (TORRICELLI - SIGNORE S. - ROTUNDO - FORESIO - SALVEMINI - CITRARO)

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che,

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 28/11/2007, l'A.C., stabilendo di procedere in proprio alle verifiche ed ispezione degli impianti termici, in attuazione di quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 24 del 27/09/2007, approvava il *"Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici."*;
- il suddetto Regolamento disciplina le competenze affidate per legge al Comune di Lecce in materia di accertamenti e ispezioni per il controllo dello stato di manutenzione e di esercizio, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici ai sensi dell'art.31 della Legge 9.1.91 n.10, del D.P.R. n. 412/93, come modificato dal D.P.R. n. 551/99, e del D. Lgs. 192/2005 c.c.m. dal D. Lgs. 311/06 recanti norme ai fini del contenimento dei consumi energetici;
- in data 20/11/2012 veniva sottoscritta, tra l'A.C. e la Società V.I.T. - Verifiche Impianti Tecnologici Società Cooperativa, convenzione con la quale si regolavano i rapporti per il periodo dal 14.06.2010 al 13.06.2014. Pertanto a far data dal 14 giugno 2014 la Cooperativa V.I.T. non è più titolare del servizio per gli accertamenti e delle ispezioni per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nella Città di Lecce;
- in data 12/07/2013 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16/04/2013, *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,*

conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114) (GU Serie Generale n.149 del 27-6-2013)". Il D.P.R. 74/2013 ha completato il quadro normativo di recepimento della direttiva 2002/91/CE riscrivendo le regole inerenti "l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione" degli impianti termici degli edifici;

- ai sensi del suddetto D.P.R. rientrano tra gli "impianti termici" tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva (caldaie, condizionatori d'aria, etc.) con o senza produzione di acqua calda nonché quelli dedicati alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari comprendenti eventuali sistemi di distribuzione e utilizzazione del calore (caldaie, boiler). Vi sono inclusi anche gli impianti individuali di riscaldamento. Sono esclusi dalla categoria: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, con una precisazione. Se questi sono fissi e se la somma delle loro potenze nominali è maggiore o uguale a 15 kW si possono dire "assimilati" agli impianti termici.
- al comma 7 dell'art. 9. Del D.P.R. 74/2013 si riporta quanto segue: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti."
- al citato comma 8 del suddetto art. 9. del D.P.R. 74/2013 si riporta che: "Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l'organismo incaricato provvedano all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.";
- allegato C –al D.P.R. 74/2013 "Requisiti minimi, professionali e di indipendenza, degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici." si riporta:
 - a) al comma 2: "Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.";
 - b) al comma 6 : "L'organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti."
 - c) al comma 7: "Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere i requisiti seguenti":
 - c.1 una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) di cui all'art. 4 comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
 - c.2 la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
 - c.3 la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.
- all'art. 10 comma 2 del D.P.R. 74/2013 si riporta che: "Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile."
- con nota di posta certificata del 10/03/2014, a firma dei Dirigenti Regionali dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, la Regione Puglia ha fatto conoscere la mancanza di attività tese a definire un nuovo Regolamento Regionale di specie ai fini del recepimento delle normative di che trattasi, comunicando, a loro parere, "... che fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative regionali, rimangono comunque in vigore le disposizioni già emanate in

materia dalla Regione Puglia e quindi quelle stabilite dal Regolamento Regionale 27/06/2007 n. 24...”;

- *l'ENEA, ente che svolge supporto tecnico – scientifico e consulenza per gli Enti Pubblici, si è espresso sulla nota suddetta, non condividendo i contenuti della stessa atteso che il D.P.R. 74/2013, ha modificato in maniera significativa l'attività ispettiva degli impianti termici, rendendolo meno gravosa per le autorità competenti e per gli stessi utenti. Nella stessa nota l'Enea ribadisce l'opportunità di provvedere coerentemente ai dettami della norma all'applicazione del D.lgs. 192/2005 come modificato dalla Legge 90/2013 e dal D.P.R. 74/2013 fino a quando la Regione non adotti provvedimenti nelle materie regolamentate dai suddetti decreti, recependo la direttiva 2010/31/UE ;*
- *con nota prot. n. 35474/14 del 04/04/2014, trasmessa via PEC ai competenti uffici regionali, rimasta tutt'ora priva di riscontro, il Sindaco chiedeva espressamente:*
 - a) *“quali siano i provvedimenti che il Comune di Lecce deve adottare rispetto al contratto in essere con l'organismo esterno incaricato della verifica ed ispezione degli impianti termici e di climatizzazione, in scadenza a giugno del c.a., composto da ispettori di cui non sono stati verificati i requisiti e riferito alle modalità di ispezione del D.lgs. 192/05 – ante DPR 74/2013”;*
 - b) *“quali siano i provvedimenti che il Comune di Lecce deve adottare dopo giugno 2013 (scadenza contrattuale con organismo di ispezione esterno) in merito alle verifiche, manutenzioni ed ispezioni degli impianti termici”;*
- *la Regione Puglia – Ufficio Energia e reti energetiche con nota prot. n. 06/06/2014 ha comunicato quanto segue:“al fine di regolamentare una fase transitoria nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento regionale e fino all'emanazione dello stesso si ritiene di dare corso, attraverso le autorità competenti individuate all'art. 4 comma 2 del Regolamento Regionale del 27 settembre 2007, n. 24, all'applicazione nel territorio regionale dei contenuti normativi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.74, assumendoli come modalità uniformi su tutto il territorio regionale e tenendo conto della potenza degli impianti. Le Regioni e le Province autonome provvedono a: a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi; b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione; c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione; d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini. Il Decreto rende operative le disposizioni dell'art. 7, comma 5 e dell'art. 8, comma 5 del D.P.R. 16/04/2013, n. 74, per cui a partire dal 01/06/2014, tutti gli impianti termici devono essere dotati del libretto in conformità all' Allegato I del D.M. 10/02/2014. Quindi il nuovo modello di Libretto si applica sia ai tradizionali impianti termici adibiti al riscaldamento degli ambienti (in sostituzione del libretto di impianto e di centrale), sia agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva come i condizionatori d'aria. Esso inoltre si applica agli scambiatori di calore e agli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti. Dalla medesima data inoltre ed al termine di ogni intervento di controllo e manutenzione deve essere redatto il “Rapporto di efficienza energetica” conformemente ai nuovi modelli riportati agli allegati del medesimo decreto.....omissis..... a partire dal 1 giugno 2014, disporre che in tutto il territorio regionale dovranno essere utilizzati il modello “Libretto di impianto di climatizzazione” e i modelli “Rapporto di efficienza energetica” di cui agli allegati I, II, III, IV e V al Decreto 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico con le medesime modalità previste nello stesso Decreto.”;*
- *con delibera di Giunta Comunale n. 629 del 29/07/2014 l'A.C. prendeva atto del nuovo quadro legislativo previsto dal D.P.R. 74 del 16/04/2013 che ha recepito la direttiva comunitaria 2010/31UE, che impone un adeguamento della regolamentazione regionale, ciò anche ai fini di una omogeneizzazione nello stesso territorio regionale, provinciale e comunale e allo stesso tempo deliberava di “cessare con effetto immediato la campagna di autocertificazione degli impianti termici della Città di Lecce, nelle more dell'emanazione del Regolamento Regionale aggiornato alle*

disposizioni del D.P.R. 74/2013 nonché al passaggio, alla Provincia di Lecce, della competenza inerente il servizio per "l'Esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici";

- l'art. 4 (Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici) del vigente Regolamento Regionale n. 24/2007 al comma 2 recita testualmente "la Regione Puglia, per garantire le ispezioni degli impianti termici, individua nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e nelle Province, per il restante territorio, le Autorità competenti per le attività di ispezione degli impianti termici, come prescritto dall'art. 283 lett. i) del decreto legislativo n. 152/2006";
- nella riunione del 05/09/2014, convocata dal Sindaco con nota prot. n. 82935 del 03/09/2014, alla quale erano stati invitati e presenti i rappresentanti della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e delle RSU locali, è emerso che la Regione Puglia non ha ancora aggiornato il Regolamento Regionale.;
- al comma 5 del citato regolamento regionale si riporta che: "nel caso in cui i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti dichiarino al Settore Industria e Industria Energetica della Regione Puglia di non voler attivare le procedure di propria competenza ovvero non vi provvedano entro il termine del 31.12.2007, dette attività saranno svolte dalla Provincia competente per territorio, cui sarà inoltrata debita comunicazione da parte della Regione Puglia;
- ad oggi il suddetto regolamento non è stato aggiornato alle vigenti normative, e non ha definito né i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, né i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

l'Assessore alle Politiche Ambientali, Dott. Andrea Guido;

Vista l'istruttoria che precede e la documentazione nella stessa richiamata;

Considerato che:

- dal 14 giugno 2014 la Cooperativa V.I.T. non è più titolare del servizio per gli accertamenti e delle ispezioni per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nella Città di Lecce;
- a tutt'oggi non si è ancora adeguato al Regolamento Regionale n. 24 del 27/09/2007, alle disposizioni previste dal D.P.R. 74/2013;
- è intenzione di questa A.C. astenersi dal servizio suddetto affinché la Regione Puglia, nelle more dell'adeguamento normativo, possa procedere al passaggio alla Provincia di Lecce delle competenze per "l'Esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici", così come previsto dal Regolamento Regionale n. 24/2007;
- nella riunione del 05/09/2014, convocata dal Sindaco con nota prot. n. 82935 del 03/09/2014, alla quale erano stati invitati e presenti i rappresentanti della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e delle RSU locali, è emerso che la Regione Puglia non ha ancora aggiornato il Regolamento Regionale. Inoltre, per poter procedere all'eventuale "passaggio" alla Provincia di Lecce del servizio in parola è necessario che il Comune di Lecce dichiari di non voler attivare, visto la vacatio normativa, le procedure di propria competenza così come previsto all'art. 4 comma 5 del Regolamento Regionale n. 24/2007;
- al comma 5 del citato regolamento regionale si riporta che: "nel caso in cui i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti dichiarino al Settore Industria e Industria Energetica della Regione Puglia di non voler attivare le procedure di propria competenza ovvero non vi provvedano entro il termine del 31.12.2007, dette attività saranno svolte dalla Provincia competente per territorio, cui sarà inoltrata debita comunicazione da parte della Regione Puglia;

- Ritenuto necessario procedere, nella vacatio dell'adeguamento del Regolamento Regionale di esprimere la volontà di non attivare le procedure di competenza così come previsto dall'art. 4 comma 5 del su richiamato regolamento regionale;
- Ritenuto necessario che tale dichiarazione formale sia presentata alla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche Energetiche, prima dell'adeguamento normativo del Regolamento Regionale n. 24/2007;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore all'Ambiente;

Vista l'istruttoria che precede;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto la Legge 10/91 e i suoi decreti attuativi;

Visto il Regolamento Regionale n. 24 del 27/06/2007;

Visto il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013;

Visto la D.G.M. n. 629 del 31/07/2014;

Visto le Delibere di Consiglio Comunale n. 48 del 17/06/2014 e n. 54 del 23/06/2014

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente;

Considerato:

- che al comma 5 del citato regolamento regionale si riporta che: *"nel caso in cui i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti dichiarino al Settore Industria e Industria Energetica della Regione Puglia di non voler attivare le procedure di propria competenza ovvero non vi provvedano entro il termine del 31.12.2007, dette attività saranno svolte dalla Provincia competente per territorio, cui sarà inoltrata debita comunicazione da parte della Regione Puglia;*
- che il servizio fin qui eseguito non può essere svolto con le stesse modalità in quanto la normativa vigente detta altre disposizioni ed ancora la Regione Puglia non ha ancora emanato il Regolamento attuativo delle stesse;
- **②** necessario procedere, a tutela dei cittadini leccesi e dei 27 operatori della ex Società VIT ora senza lavoro, alla rinuncia al servizio finora svolto dall'A.C., da presentare alla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche Energetiche, prima dell'adeguamento normativo del Regolamento Regionale n. 24/2007;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il parere della Commissione Consiliare Ambiente espresso in data 03/11/2014;

Dato atto che il presente provvedimento comporta impegno finanziario;

A maggioranza dei voti;

FAVOREVOLI N. 14 (IL PRESIDENTE - IL SINDACO - MONTICELLI - CIARDO SCORRANO - MONTINARO - GUERRIERI - MARTELLA - GRECO - ALFARANO - BRANZI - GARRISI - CALO' - TRANACERRE) - CONTRARI N. 6 (TORRICELLI - SIGNORE S. - ROTUNDO - FORESIO - SALVEMINI - CITRARO)

DELIBERA

Per le motivazioni e considerazioni in narrativa e che qui si intendo integralmente riportate:

- 1) di dare atto che il contratto rep. n. 6620 del 20.11.2012 è venuto in scadenza per lo spirare naturale del termine finale;
- 2) di prendere atto che il servizio fin qui eseguito non può essere svolto con le stesse modalità in quanto la normativa vigente detta altre disposizioni ed ancora la Regione Puglia non ha emanato il Regolamento attuativo delle stesse e che di conseguenza questa Amministrazione Comunale non può indire alcuna gara in mancanza di regole certe;
- 3) di prendere atto del vuoto normativo e regolamentare venutosi a creare per effetto e conseguenza della mancata emanazione da parte della Regione Puglia del Regolamento Regionale di recepimento della direttiva europea 2010/31/UE, è pertanto di dichiarare, così come previsto al comma 5 dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 24 del 27/09/2007, di non voler attivare le procedure di propria competenza rimettendo la delega in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione alla Regione Puglia;
- 4) di notificare il presente atto alla Regione Puglia – Area politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione – Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo – Ufficio Energia e reti energetiche, corso Sonnino – Bari per i consequenziali provvedimenti di competenza;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 6) di demandare, al Dirigente del Settore Ambiente, gli atti consequenziali alla presente deliberazione;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Lecce, ai sensi e ad ogni effetto di legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con la stessa votazione precedentemente espressa:

FAVOREVOLI N. 14 (IL PRESIDENTE - IL SINDACO - MONTICELLI - CIARDO - SCORRANO - MONTINARO - GUERRIERI - MARTELLA - GRECO - ALFARANO - BRANDI - GARRISI - CALO' - TRAMACERE) - CONTRARI N. 6 (TORRICELLI - SIGNORE S. - ROTUNDO - FORESIO - SALVEMINI - CITRARO)

DELIBERA


Dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00 la deliberazione, immediatamente eseguibile.

I suddetti interventi sono integralmente riportati nel resoconto stenografico in atti

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Alfredo PAGLLARO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Vincenzo SPECCHIA

PER LA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA	
Si esprime parere POSITIVO	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO F.to Arch. Fernando Bonocuore
DATA 13.10.2014	
PER LA REGOLARITA' CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA	
Si esprime parere	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO F.to II
DATA	
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE	
E' in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale	
Dal <u>12 NOV 2014</u> al <u>26 NOV 2014</u>	
Dichiarata esecutiva ex art. 134, comma 1, D.Lgs 267/2000	
Lecce <u>12 NOV 2014</u>	
L'Addetto al Servizio	
	IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT. V. SPECCHIA
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio	
ATTESTA	
Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi	
Dal.....al.....	
Art. 124, co.1, D.Lgs. 267/00 e che contro la medesima non sono pervenute opposizioni	
Lecce,	
	IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT. V. SPECCHIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
In carta semplice per uso amministrativo

Dal Municipio, il 12 NOV 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo SPECCHIA



Andrea Sabato

Da: "CATALDO CANNILLO" <ufficio.ambiente@pec.comune.lecce.it>
A: <ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it>
Data invio: giovedì 13 novembre 2014 13.32
Allega: delibera consiglio comunale n. 83 10.11.2014.pdf; comunicazione - Comune di Lecce.pdf
Oggetto: esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo del Comune di Lecce - rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Oggetto: Regolamento di attuazione per la Regione Puglia del D.lgs. 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 in attuazione della Direttiva 2010/31/UE - esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici.

c.a. Dirigente Dott. Patrizio Giannone.

In merito all'oggetto si trasmette in allegato alla presente:
Lettera di comunicazione/trasmissione prot. n. 01107801/2014 del 13/11/2014;
copia Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 10/11/2014.

Cordialità

Capriati Felicetta

Da: Valter De Luca <v.deluca@regione.puglia.it>
Inviato: giovedì 4 ottobre 2018 11:42
A: Capriati Felicetta
Oggetto: Fwd: interrogazioni da caricare
Allegati: Risposta interrogazione 1230.pdf; Risposta interrogazione 1229.pdf; Risposta interrogazione 1120.pdf; Risposta interrogazione 1171.pdf

Risposte alle interrogazioni allegate.

----- Forwarded message -----

From: Regione Puglia - Vice Presidenza <assessore.personale@regione.puglia.it>
Date: gio 4 ott 2018 alle ore 11:29
Subject: interrogazioni da caricare
To: Valter Deluca <v.deluca@regione.puglia.it>



Vice Presidenza
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. +39 080 5406664
Mail: a.nunziante@regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

VICE PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Vice Presidente

Bari, 10/10/2018

AOO_SPOV/ 808
Prot. Usella - Segr. Particolare

Al Presidente del Consiglio Regionale
presidente@pec.consiglio.puglia.it

e, p.c.

Al Presidente della Regione
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Al Consigliere Trevisi

OGGETTO: Interrogazione urgente n. 1230 a firma del consigliere Trevisi ad oggetto "Attività di accertamento e ispezione dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio del Comune di Lecce".
Chiarimenti.

In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che nella precedente nota prot. 802 del 01/10/2018 con cui è stata fornita la risposta, per un mero errore battitura, è stato riportato in oggetto il testo dell'interrogazione n. 1229.

Si conferma che il contenuto della risposta fornita è riferita alla tematica oggetto dell'interrogazione.

Cordiali saluti,

Antonio NUNZIANTE

www.regione.puglia.it

Pagina 1 di 1

Vice Presidenza della Giunta Regionale: Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari
Assessorato allo Sviluppo Economico: Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari
Assessorato al Personale - Organizzazione: Via Celso Ulpiani, 10 - 70125 Bari
Assessorato alla Protezione Civile: Via delle Magnolie, 14 - 70026 Modugno BA
mail: a.nunziante@regione.puglia.it - pec: nunziante.antonio@pec.consiglio.puglia.it

Capriati Felicetta

Da: Valter De Luca <v.deluca@regione.puglia.it>
Inviato: mercoledì 10 ottobre 2018 13:02
A: Capriati Felicetta
Oggetto: Fwd: interrogazione 1230_chiarimenti
Allegati: Chiarimenti 1230.pdf



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20180072507
11/10/2018 09:23
450XW0
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

----- Forwarded message -----

From: **Regione Puglia - Vice Presidenza** <assessore.personale@regione.puglia.it>
Date: mer 10 ott 2018 alle ore 13:00
Subject: interrogazione 1230_chiarimenti
To: Valter Deluca <v.deluca@regione.puglia.it>



Vice Presidenza
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. +39 080 5406664
Mail: a.nunziante@regione.puglia.it